

DENOMINAZIONE

Art. 1

L'Associazione Radioamatori Italiani – A.R.I., già denominata Associazione Radiotecnica Italiana, è sorta il 1° gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, ed è stata eretta in Ente Morale con DPR n. 368 del 10 gennaio 1950.

SEDE

Art. 2

L'Associazione ha sede in Milano, Via Scarlatti 31, e potrà essere trasferita in altra città con delibera dell'Assemblea Generale presa con una maggioranza che rappresenti i voti di almeno il 75% degli iscritti aventi diritto al voto.

SCOPI

Art. 3

Scopi dell'Associazione sono:

- a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori;
- b) assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari di stazione di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici ed attività collaterali;
- c) dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico, promuovendo esperimenti e prove;
- d) costituire organo di collegamento fra i Soci e la pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina dell'attività radiantistica;
- e) tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti

con la pubblica Amministrazione;

f) mantenere relazioni con analoghe associazioni estere e specialmente con la I.A.R.U.

(International Amateur Radio Union) della quale l'A.R.I. è filiazione per l'Italia;

g) costituire a favore dei propri Soci centri di informazione sia tecnica che in generale su temi e problematiche di interesse radiantistico;

h) distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale dell'Associazione.

Art.4

L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.

SOCI

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Art. 5

L'Associazione è composta da Soci Effettivi, Soci Juniores, Soci Onorari e Soci a Vita.

Tranne i Soci Onorari ed i Soci a Vita, nei limiti e nelle forme previste dagli appositi regolamenti, tutti i Soci sono tenuti a versare alla Segreteria Generale, entro il periodo stabilito, una quota annuale che, per ogni anno, sarà stata fissata dal Consiglio Direttivo e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente.

Il versamento della quota annuale, effettuato entro il termine di cui sopra, non dà diritto a fruire dei servizi arretrati.

Una parte della quota annuale costituisce la quota di Sezione che, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, sarà attribuita dall'A.R.I. alla Sezione alla quale il Socio risulta appartenente. Tale attribuzione avverrà tramite il Comitato Regionale competente, il quale a sua volta delibererà la percentuale ad esso spettante per le proprie spese di gestione.

Art.6

I Soci Effettivi sono le persone fisiche di ineccepibile moralità che abbiano raggiunto la maggiore età, che godano dei diritti civili, e che, facendo propri i principi e valori, anche comportamentali, di amicizia, lealtà e probità che sono propri del servizio internazionale di radioamatore, abbiano conseguito l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, sempre che tale autorizzazione non sia stata definitivamente revocata per cause imputabili alla condotta del titolare.

I Soci Effettivi facenti parte di un medesimo nucleo familiare possono richiedere di versare la quota stabilita per i Soci Juniores pur conservando i diritti sociali. Il nucleo familiare riceve in tal caso un solo fascicolo dell'Organo Ufficiale per ogni numero distribuito.

L'associazione di soci esteri è regolata da apposita normativa di emanazione consiliare.

Art. 7

I Soci Juniores sono le persone fisiche, pure di ineccepibile moralità che, trovandosi nelle stesse condizioni soggettive dei Soci Effettivi, non abbiano tuttavia raggiunto la maggiore età.

Essi sono tenuti a pagare la metà della quota stabilita per i Soci Effettivi, non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti nelle cariche sociali. La loro domanda di ammissione, in quanto minori di età, dovrà essere legalmente sottoscritta dall'esercente la patria potestà. Per il resto essi hanno gli stessi diritti dei Soci Effettivi.

Art. 8

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze e come tali non hanno obbligo di versare alcuna quota. Essi non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti alle cariche associative, a meno che non siano già Soci Effettivi.

I Soci a Vita sono i Soci effettivi ai quali il Consiglio Direttivo abbia, con delibera, riconosciuto tale qualifica, avendo essi soddisfatto i requisiti previsti dalle apposite norme regolamentari.

Art. 9

La domanda di ammissione a Socio deve essere indirizzata per iscritto, anche nelle forme telematiche indicate da apposita delibera del Consiglio Direttivo, alla Presidenza dell'Associazione.

Art. 10

La domanda dovrà contenere (a) la dichiarazione del richiedente di essere in possesso dei requisiti soggettivi indicati dall'art. 6, comma 1, del presente Statuto per quanto attiene il godimento dei diritti civili, l'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, ed il fatto che tale autorizzazione non sia stata definitivamente revocata; (b) l'impegno a comunicare alla Presidenza dell'Associazione, senza ritardo alcuno, l'eventuale venire meno di taluno dei predetti requisiti; (c) l'impegno a conformarsi ai principi e valori del radiantismo internazionale, nel rispetto dei canoni, anche comportamentali, indicati dal predetto art. 6, comma 1; (d) l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni di legge in materia radiantistica, nonché le deliberazioni e le decisioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

Art. 11

La domanda dovrà essere accompagnata dal pagamento della quota associativa annuale e, qualora deliberato, da una quota di immatricolazione.

Art. 12

Gli effetti associativi decorrono dalla data del pagamento di quanto previsto dall'articolo precedente.

Art. 13

Il Socio può recedere in ogni momento dalla Associazione. Perché possa avere effetto con l'anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale dell'A.R.I. non oltre il 30 novembre. Trascorso il termine suddetto, il Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori annualità.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo, qualora accerti la carenza, anche sopravvenuta, di taluno dei requisiti e dei presupposti soggettivi indicati dall'art.10 punto (a), del presente Statuto, dichiara, con decisione definitiva e inappellabile di carattere amministrativo, senza obbligo di motivazione, la decadenza del Socio. Ad esso verranno in tale caso restituiti tanti dodicesimi della quota annuale quanti sono i mesi che ancora restano alla chiusura della gestione dell'anno in corso, al netto delle spese amministrative.

Art. 15

Ogni Socio ha la facoltà di segnalare in forma scritta al Consiglio Direttivo situazioni che a suo avviso giustifichino la decadenza di altri Soci ai sensi del precedente articolo. Il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 16

Non è consentito reclamo avverso le delibere del Consiglio Direttivo che pronunziano la decadenza del Socio ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

Art. 17

Salvo le eccezioni previste dal presente Statuto, i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto:

- a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che per referendum;
- b) a ricevere la tessera sociale ed a fregiarsi del distintivo sociale;
- c) a ricevere l'Organo Ufficiale dell'A.R.I.;
- d) a servirsi dei Centri di Informazione istituiti ai sensi dell'art. 3, lettera g), del presente Statuto, secondo le normative stabilite dagli appositi regolamenti;
- e) ad usufruire delle facilitazioni eventualmente conseguite dall'A.R.I.;
- f) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I.

Art. 18

La qualità di Socio dell'A.R.I. si perde per recesso, per decadenza o per esclusione, la quale, a sua volta, potrà essere dovuta a morosità o comminata a titolo di sanzione disciplinare.

- a) **per recesso**: ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione secondo le modalità ivi previste;
- b) **per decadenza**: questa viene comminata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, per le ragioni e secondo le modalità ivi previste;
- c) **per esclusione dovuta a morosità**: fermo restando che il socio non in regola con il pagamento della quota non potrà, in nessun momento, usufruire dei servizi sociali né godere dell'elettorato attivo o passivo, il Consiglio Direttivo potrà in ogni momento deliberare l'esclusione del Socio moroso, con decisione di carattere amministrativo, soggetta alle stesse previsioni di cui all'art. 16 del presente Statuto. In ogni caso, l'esclusione opera di diritto allo scadere del secondo anno di morosità continuata, allorché la qualità di Socio viene definitivamente a cessare.

d) **per esclusione a titolo di sanzione disciplinare**: essa viene comminata dal Collegio Arbitrale ad esito di processo Arbitrale tenuto secondo le norme contenute nel presente Statuto. Trascorsi cinque anni dalla data della decisione del Collegio, subordinatamente alla completa cessazione delle ragioni che hanno motivato il provvedimento, il socio espulso, in deroga alla procedura di iscrizione prevista negli articoli 9, 10 e 11 del presente Statuto, dovrà, qualora desideri essere riammesso all'Associazione, presentare apposita domanda scritta, circostanziando ogni elemento che ritenga utile per la propria riammissione. Su tale domanda decide in modo inappellabile il Consiglio Direttivo, sentita la parte, qualora ne abbia fatta esplicita richiesta.

PATRIMONIO

Art. 19

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla Biblioteca;
- b) dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi;
- c) dai beni mobili risultanti dall'inventario come indicati nello stato patrimoniale approvato dall'Assemblea.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo riserva. L'Assemblea può tuttavia deliberare il loro investimento per l'accrescimento del patrimonio sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio Arbitrale.

Art. 21

Le Assemblee Generali sono composte dai Presidenti dei Comitati Regionali che votano secondo quanto disposto dagli artt. 58 e segg. del presente Statuto, previa verifica, da parte dei Sindaci, della regolarità dei loro poteri di rappresentanza, mediante produzione di copia dei verbali delle riunioni dei Comitati Regionali nelle quali sono state trattate le materie iscritte all'Ordine del Giorno, con le relative indicazioni di voto.

In caso di impossibilità a partecipare, i Presidenti dei Comitati Regionali possono, con atto scritto e per la singola assemblea, delegare le proprie funzioni ad un delegato, che dovrà essere scelto tra i Presidenti di Sezione della stessa Regione.

Le Assemblee Generali possono essere Ordinarie o Straordinarie.

Art. 22

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata una volta all'anno, secondo le norme, anche regolamentari, del presente Statuto, normalmente entro il mese di maggio.

Art. 23

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata nel termine di 90 giorni, secondo le norme, anche regolamentari, del presente Statuto, tutte le volte che il Consiglio Direttivo od i Sindaci lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia stata fatta motivata richiesta da tanti Comitati Regionali che rappresentino almeno un terzo dei Soci Effettivi o direttamente da un decimo dei Soci Effettivi stessi, in regola con il pagamento delle quote.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta la località di convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Art. 25

La sede e la data dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il relativo Ordine del Giorno, saranno comunicate ai Presidenti dei Comitati Regionali per lettera raccomandata, o, in alternativa, in forma elettronica atta ad assicurare la prova del ricevimento della comunicazione, con le seguenti modalità:

- a) **nel caso dell'Assemblea Ordinaria annuale**: almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, con termine al 28 febbraio di ogni anno per i Comitati Regionali per far pervenire alla Segreteria Generale il testo scritto di eventuali proposte da far inserire all'Ordine del Giorno;
- b) **nel caso dell'Assemblea Straordinaria**: almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Ai fini dell'osservanza dei termini di cui al presente articolo, varrà la data di inoltro delle comunicazioni, e non quella di ricevimento.

Art. 26

All'Assemblea Generale Ordinaria devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento dell'Associazione;
- b) il bilancio consuntivo del precedente anno solare ed il preventivo dell'anno in corso;
- c) la relazione del Collegio Sindacale;
- d) l'approvazione degli Statuti dei Comitati Regionali e delle loro eventuali modifiche;

e) gli altri argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio dei Sindaci, sia dai Comitati Regionali ed iscritti all'Ordine del Giorno ai sensi del precedente art. 25, comma a).

Art. 27

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, di cui otto eletti per referendum (artt. 51 e segg.) fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota, che abbiano almeno nove anni di ininterrotta anzianità associativa, e che non abbiano mai riportato nei cinque anni precedenti sanzioni disciplinari diverse dalla ammonizione scritta. Il nono membro è nominato dal Ministero delle Telecomunicazioni. Quest'ultimo membro non impegna in nessun modo la responsabilità dell'Amministrazione che rappresenta, sia nei confronti dell'Associazione, che nei confronti dei terzi. I Consiglieri eletti, viceversa, rispondono all'Associazione del loro operato, fatta eccezione per il Consigliere presente il quale abbia messo a verbale il proprio dissenso, o, se assente, lo abbia comunicato per lettera raccomandata alla Segreteria Generale nei 10 giorni successivi alla pubblicazione della delibera.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica nella organizzazione periferica dell'Associazione.

Art. 29

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Art. 30

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza di almeno cinque membri; nessuna adunanza sarà validamente costituita se non sarà presieduta dal Presidente (o, in sua assenza, da un Vice Presidente) con l'assistenza del Segretario Generale (o, in sua assenza, del Vice Segretario Generale).

Art. 31

Le adunanze potranno essere convocate e tenute anche per via telematica secondo le modalità deliberate dal Consiglio stesso con apposita norma regolamentare. Nel caso in cui sia necessario assumere decisioni consiliari che rivestano carattere di particolare urgenza e che non possono attendere la convocazione di una riunione di C.D.N., il Presidente deve interpellare i componenti per iscritto, anche via fax o posta elettronica. La decisione sarà valida quando la metà più uno dei componenti manifestino il loro assenso per le medesime vie. In questo caso sarà redatta, a cura del Presidente, una relazione contenente le motivazioni della procedura d'urgenza, le espressioni di voto dei componenti, la decisione eventualmente adottata, che sarà acclusa al verbale della prima seduta utile successiva del C.D.N.

Art. 32

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto sintetico e sommario verbale.

Le deliberazioni prese saranno pubblicate per estratto nell'Organo Ufficiale, nel rispetto delle norme sulla privacy. Il Consiglio potrà deliberare che tale pubblicazione avvenga in aree telematiche a ciò specificatamente riservate; in tale caso, l'accesso a dette aree sarà consentito soltanto ai Soci in regola col pagamento della quota sociale e che godano

dei diritti sociali, tramite password di accesso rilasciata dalla Segreteria Generale. Le modalità di pubblicazione telematica delle delibere e le relative normative di accesso saranno oggetto di norme regolamentari di emanazione consiliare. Ciascun Consigliere intervenuto ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, sempre che, a giudizio di chi presiede l'Assemblea, queste non comportino la lesione di diritti di terzi o creino nocumento all'immagine associativa.

Art. 33

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

In caso di vacanza fino ad un massimo di tre Consiglieri durante il triennio, il Consiglio deve entro 30 giorni dalla "vacatio" sostituirli ricorrendo, in successione, ai primi tre dei non eletti.

I Consiglieri così nominati durano in carica sino allo scadere del triennio in corso.

Con la vacanza del quarto Consigliere dovranno indirsi nuove elezioni secondo le norme statutarie.

In caso di dimissioni plurime, la rinuncia al mandato ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita, in seguito alle nuove elezioni.

In quest'ultimo caso, i Consiglieri dimissionari mantengono tutti gli obblighi e doveri inerenti alla loro carica.

Art. 34

Il Consigliere che per tre volte non si presenta alle sedute decade dalla propria carica, a meno che il Consiglio non ritenga che l'assenza è dovuta a legittimo impedimento.

Il Consigliere che nel corso del proprio mandato riporta una sanzione disciplinare più grave della ammonizione scritta, decade dal proprio incarico.

Art. 35

I Sindaci sono eletti per referendum in numero di tre effettivi e due supplenti, fra i Soci aventi gli stessi requisiti soggettivi previsti per i Consiglieri, di cui all'art. 27, 1° capoverso, del presente Statuto.

Art. 36

I Sindaci devono controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. I Sindaci possono, anche individualmente, qualora le funzioni del Collegio vengano delegate ad un singolo membro per il compimento di singoli atti, procedere ad ispezioni e controlli, di cui verrà dato atto nell'apposito Libro del Collegio Sindacale.

Art. 37

Ai Sindaci spetta il controllo sull'organizzazione dei referendum e sullo scrutinio dei voti, mentre l'organizzazione dei referendum è compito della Segreteria Generale.

Art. 38

I Sindaci non possono ricoprire alcuna carica nell'organizzazione periferica dell'Associazione.

Art. 39

I Sindaci devono riunirsi almeno due volte all'anno. Le riunioni potranno avvenire anche per via telematica secondo le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Art. 40

I Sindaci durano anch'essi in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi. In caso di vacanza di un Sindaco, i due rimasti in carica provvedono a sostituirlo con uno dei Sindaci supplenti, il quale durerà in carica sino allo scadere del triennio in corso.

Art. 41

Ai Sindaci si applicano le stesse norme sulla responsabilità previste dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 42

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri scelti tra quei Soci, specchiati e moralmente autorevoli, con almeno dieci anni ininterrotti di anzianità associativa, che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari, e che si siano sempre contraddistinti per comportamenti personali ed associativi di particolare equilibrio ed equanimità.

La nomina a membro del Collegio Arbitrale è incompatibile con la carica di Consigliere, nonché qualsiasi altra carica nell'organizzazione periferica dell'Associazione.

I componenti del Collegio verranno nominati ogni triennio, immediatamente ad avvenuto rinnovo delle cariche consiliari e sindacali, secondo le seguenti modalità: un membro verrà nominato dal Consiglio Direttivo; un membro verrà nominato dal Collegio Sindacale; un membro verrà nominato dall'Assemblea.

Essi nomineranno al proprio interno un Presidente.

Qualora insorga urgente necessità che il Collegio si riunisca prima che l'Assemblea abbia potuto designare il proprio componente, il terzo membro verrà scelto, da parte dei primi due membri già nominati, tra i Soci in possesso dei requisiti soggettivi indicati nel primo

comma. Tale nomina avrà efficacia limitatamente al procedimento in corso e non pregiudicherà la successiva nomina assembleare.

Art. 43

Al Collegio Arbitrale, nei limiti previsti dal presente Statuto, compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei Soci.

Al Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 77, spetta altresì la funzione consultiva a favore degli altri Organi Sociali per quanto attiene l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Il Collegio Arbitrale è autonomo ed indipendente dagli altri Organi associativi, ed è unicamente sottoposto allo Statuto ed all'osservanza delle leggi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 44

Il procedimento avanti il Collegio Arbitrale avrà natura di arbitrato irrituale e potrà avere, se la fattispecie lo consente, finalità conciliative. Pur nella libertà di forme che contraddistingue l'arbitrato irrituale, restano fermi gli obblighi (a) di trattazione scritta; (b) di previa contestazione degli addebiti; (c) di concessione di un congruo termine per la difesa; (d) del rispetto del principio del contraddittorio anche nell'espletamento di eventuali attività istruttorie. La decisione finale ed inappellabile sarà emessa nel termine di giorni 90 prorogabili una sola volta per comprovati motivi. La parte motiva della decisione potrà essere resa pubblica solo dietro conforme parere del Consiglio Direttivo e nel rispetto dei diritti dei terzi e dei soggetti interessati.

Art. 45

Ricorrendo giusti motivi, il Consiglio Arbitrale, con decisione non impugnabile, potrà procedere a sospensione cautelare del Socio dai diritti sociali, in attesa della decisione finale. La stessa facoltà di sospensione cautelare, anteriormente all'avvio del processo disciplinare, potrà essere esercitata dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata e non impugnabile, ricorrendo gravi motivi. Ad esito di tale sospensione consiliare, il Collegio Arbitrale dovrà obbligatoriamente avviare la procedura Arbitrale entro i successivi trenta giorni.

Art. 46

Il Collegio Arbitrale in conseguenza di violazioni accertate, da parte di Soci, dei doveri di osservanza di norme statutarie, di leggi, di regolamenti o disposizioni legalmente emanate da pubbliche autorità, nonché dei doveri di lealtà, probità e comportamentali che contraddistinguono il servizio di radioamatore, nonché per la mancata osservanza di delibere consiliari di carattere precettivo, potrà irrogare, ad esito della procedura arbitrale prevista nell'art. 43 del presente Statuto, le sanzioni indicate nell'art.48.

Art. 47

Ogni Socio, o, collegialmente, ogni Organo Sociale, ha diritto di rivolgersi al Collegio Arbitrale, esponendo fatti e circostanze nelle quali, ad avviso dell'istante, sono da ravvisarsi illeciti disciplinari.

Salvo quanto previsto dall'art. 45, ultimo capoverso, il Collegio Arbitrale avvierà la procedura nei confronti del Socio accusato solo dietro motivata e circostanziata richiesta scritta formulata ai sensi del precedente comma.

Per fatti gravi o per questioni di interesse generale dell'Associazione, il procedimento disciplinare potrà essere avviato motu proprio dal Presidente del Collegio, il quale, a tal fine disporrà di tutti i necessari poteri istruttori.

Il Socio che esponga, a carico di un altro Socio, fatti o circostanze non vere o non comprovate al fine di promuovere nei di lui confronti un'azione disciplinare, commette illecito disciplinare.

Tale illecito dovrà essere sanzionato, insieme all'archiviazione dell'esposto, con una sanzione disciplinare a carico dell'esponente non meno grave di quella che sarebbe stata applicabile all'altra parte se i fatti addebitati fossero stati veri o comprovati.

Art. 48

In ordine di gravità, le sanzioni disciplinari sono:

- (a) l'ammonizione scritta;
- (b) la sospensione dai diritti sociali per un periodo non superiore ai sei mesi;
- (c) l'esclusione.

Al Socio escluso verrà restituita la quota annua nella misura prevista dall'art. 14, ultimo comma, del presente Statuto. Il Socio escluso non potrà più chiedere di essere riammesso all'Associazione se non nei limiti e nelle forme previste dall'art. 18 lett. d) del presente Statuto.

Art. 49

Le decisioni del Collegio Arbitrale non sono appellabili. Lo status di Socio comporta l'accettazione della giurisdizione arbitrale del Collegio Arbitrale per quanto riguarda tutte le materie coperte dal presente Statuto, nonché la sua interpretazione, applicazione ed esecuzione.

Il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria in detti casi comporta ipso facto la decadenza dalla qualità di Socio. Il Socio decaduto per questo motivo, in deroga a quanto previsto dall'art. 18 lett. d) del presente Statuto, non potrà più, in via definitiva, chiedere di essere riammesso all'Associazione.

CARICHE SOCIALI

Art. 50

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio Sindacale, può deliberare una remunerazione per quei Consiglieri investiti di particolari incarichi di direzione amministrativa o tecnica.

Il Consiglio Direttivo può deliberare che siano altresì rimborsate, in tutto od in parte, le spese vive sostenute da coloro che devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo od alla Assemblea Generale, dai Sindaci nonché le spese di rappresentanza della Presidenza.

VOTAZIONI E DELIBERE

ASSEMBLEE

Art. 51

Le votazioni avvengono in assemblea o per referendum personale, segreto e diretto tra tutti i Soci Effettivi, in regola con il pagamento delle quote ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

a) Le votazioni per la nomina degli otto membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 27 e per la nomina dei Sindaci, sia effettivi che supplenti, di cui all'art. 35, nonché quelle per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, per la disposizione del capitale, nonché ancora per la adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per l'Associazione, debbono avvenire per referendum ai sensi del primo capoverso del presente articolo.

b) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente capoverso possono essere prese dall'Assemblea Generale, formata dai Comitati Regionali di cui all'art. 66.

Art. 52

Le votazioni per referendum sono indette o dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea Generale, nel quale ultimo caso il Consiglio dovrà indire il referendum entro il termine ordinario di giorni trenta dal relativo voto assembleare.

All'uopo la Segreteria Generale trasmette a tutti i Soci aventi il godimento di tutti i diritti sociali apposita scheda, sotto il controllo del Collegio Sindacale.

Il referendum potrà svolgersi anche per via telematica, ed in tal caso le modalità di voto saranno indicate dal Consiglio Direttivo con apposita delibera che ne fisserà la normativa, anche regolamentare, fermo restando il controllo del Collegio Sindacale di cui al capoverso precedente, e garantita in ogni caso ai Soci la medesima estensione delle garanzie e dei diritti associativi di cui essi avrebbero goduto nel caso di consultazione tradizionale.

Art. 53

Il giorno di chiusura della votazione per referendum dovrà essere fissato non prima del trentesimo giorno dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda. Nel caso di referendum per via telematica, tale termine verrà fissato da apposita delibera consiliare e dovrà in ogni caso assicurare un termine utile non inferiore a venticinque giorni nel quale consentire ai Soci l'espressione del voto.

Art. 54

Entro il termine fissato per l'espressione del voto, i Soci faranno pervenire alla Segreteria Generale od ai recapiti stabiliti dal Collegio dei Sindaci la scheda con il loro voto. Nel caso di consultazioni telematiche, le espressioni di voto dovranno essere inoltrate secondo le

modalità indicate da apposita delibera consiliare, che dovrà garantire la conservazione, l'impossibilità di consultazione dei dati sino al momento dello spoglio, e la loro immodificabilità, così da garantire ai Soci la medesima estensione delle garanzie e dei diritti associativi di cui essi avrebbero goduto nel caso di consultazione tradizionale.

Art. 55

Il Collegio Sindacale, di concerto con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di stabilire la veste grafica e le indicazioni da riportarsi sulla scheda referendaria, le modalità di invio ai Soci e dello scrutinio dei voti, anche in caso di consultazione per via telematica.

Ogni Socio che lo richieda ha diritto a presenziare alle operazioni di scrutinio, sia che avvengano in modo tradizionale, sia che esse avvengano in modo elettronico.

Nel caso di consultazioni telematiche, apposita delibera consiliare, presa di concerto con il Collegio Sindacale, regolerà le materie di cui ai capoversi precedenti, al fine di assicurare ai Soci lo svolgimento del referendum con la medesima estensione delle garanzie e dei diritti associativi di cui essi avrebbero goduto nel caso di consultazioni di tipo tradizionale.

Art. 56

Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci. In caso di divergenze nello spoglio delle schede, i Soci interessati avranno ricorso al Collegio Sindacale il quale deciderà in modo inappellabile, escluso ogni ricorso alla giurisdizione ordinaria, che, se proposto, comporterà a carico del Socio la decadenza nelle forme e con gli effetti di cui all'art. 49 del presente Statuto.

Art. 57

Le Assemblee Generali, siano esse Ordinarie che Straordinarie, sono di norma presiedute

dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Vice Presidente, ed in esse funge da segretario il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale, ma l'Assemblea ha facoltà di scegliersi a Presidente qualsiasi Delegato intervenuto.

Art. 58

In prima convocazione l'Assemblea Generale potrà deliberare con l'intervento di almeno la metà dei Comitati Regionali che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi.

Per la seconda convocazione sarà sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei Comitati Regionali che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci Effettivi.

Le deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei Comitati Regionali presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutti i Comitati intervenuti.

Art. 59

L'Assemblea può nominare di volta in volta gli scrutatori per le votazioni assembleari, nonché, occorrendo, due questori, che, sotto la direzione di chi presiede l'Assemblea, ne regoleranno l'ordinato svolgimento.

Art. 60

Le votazioni assembleari avvengono con le modalità che l'Assemblea di volta in volta deciderà.

Art. 61

Le delibere sociali prese in Assemblea o per referendum, saranno di norma pubblicate sull'Organo Ufficiale dell'Associazione, ma, se la materia lo consente, ed a seguito di prudente apprezzamento del Consiglio, previa delibera in tal senso, esse potranno essere

pubblicate in un'area telematica riservata secondo i limiti e le modalità indicate nell'art. 32 che precede.

Il Consiglio Direttivo, in caso di urgenza, potrà dare anticipata comunicazione ai Soci mediante invio, anche in forma telematica, di circolari, anche eventualmente ai soli Comitati Regionali ed alle Sezioni.

RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 62

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed a lui è devoluta la firma sociale. In sua vece, il potere di firma spetta in forma disgiunta, anche ai Vice Presidenti ed al Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri per la direzione amministrativa della gestione o per altri incarichi tecnici, determinando i limiti della delega.

Per gli atti di ordinaria amministrazione, che non implicino alcuna responsabilità di fronte ai terzi, il Presidente, sotto la sua personale responsabilità, può delegare congiuntamente o disgiuntamente la firma ad uno o più Consiglieri o al Segretario Generale. Lo stesso Presidente può delegare la firma al Cassiere - liberamente o congiuntamente alla sua - nei confronti di banche, presso le quali il Consiglio riterrà di depositare i fondi sociali.

Art. 63

Nessuna obbligazione, di nessun genere, può essere assunta di fronte a terzi che non sia stata debitamente e previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, autorizzazione che dovrà risultare da regolare delibera.

Il Consiglio Direttivo non può autorizzare l'assunzione di obblighi cambiari o di firma.

Art. 64

I verbali di assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa e dagli eventuali scrutatori.

I verbali di scrutinio per le votazioni ad referendum saranno firmati dai Sindaci.

I verbali del Consiglio Direttivo saranno firmati da chi presiede il Consiglio e da chi funge da Segretario.

SEZIONI E COMITATI REGIONALI

Art. 65

Per provvedere al raggruppamento dei Soci in sede periferica, possono essere costituite Sezioni A.R.I. secondo le normative previste dal presente Statuto.

Tutti i Soci, con l'eccezione di quelli esteri per i quali varrà l'apposita normativa indicata nell'art. 6, ultimo comma, del presente Statuto, devono necessariamente far parte di una Sezione della Regione in cui essi hanno l'abituale domicilio o il proprio centro di interessi.

I Soci della Sezione, oltre al versamento della quota sociale, comprensiva - ai termini dell'art. 5, ultimo comma - della quota della Sezione stessa, possono volontariamente versare contributi straordinari alla Sezione di competenza.

Nel caso di iscrizioni pervenute per via telematica, i Soci verranno automaticamente abbinati alla Sezione territorialmente più vicina, a meno che essi, con dichiarazione motivata, non dichiarino che il proprio abituale domicilio o il proprio centro di interessi è situato altrove.

La Sezione prescelta ha facoltà di esprimere il proprio mancato gradimento nei confronti del nuovo associato, a fronte di gravi e comprovate ragioni, con delibera consiliare da prendersi entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria Generale

dell'avvenuta iscrizione del nuovo socio, e da comunicare a quest'ultimo ed alla Segreteria Generale nei successivi 10 giorni.

In tal caso il nuovo Socio viene invitato a considerare la propria adesione ad una diversa Sezione territoriale. Nella accertata impossibilità di tale scelta, il Socio potrà optare per essere abbinato ad una Sezione extra-territoriale che viene costituita presso ogni Comitato Regionale, la quale, avendo carattere virtuale, non concorre ad alcuno dei fini statutari né di storno delle quote ai sensi del precedente art. 5 dello Statuto, il quale storno resta pertanto di pertinenza del Comitato Regionale.

L'appartenenza alla Sezione extra-territoriale, che in ogni caso può costituire oggetto di scelta autonoma da parte del Socio, comporta la rinuncia, da parte dello stesso, all'esercizio dell'elettorato attivo, ed accettazione del servizio QSL svolto presso il Comitato Regionale.

I Soci che desiderino cambiare Sezione dovranno farne richiesta motivata alla Segreteria Generale entro il 31 dicembre di ogni anno con validità per l'anno successivo.

Il Segretario Generale decide in modo inappellabile eventuali questioni che insorgano relativamente alle materie di cui ai tre capoversi precedenti.

Le Sezioni fanno capo al Comitato Regionale costituito nella Regione in cui esse hanno sede; le Sezioni possono darsi un regolamento interno, che, qualora si discosti dal modello uniforme stabilito dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, dovrà essere specificatamente approvato dal Comitato Regionale di competenza.

In nessun caso il Presidente di una Sezione potrà avere meno di tre anni di anzianità associativa ininterrotta. Egli inoltre non dovrà aver mai riportato sanzioni disciplinari diverse dalla ammonizione scritta.

Le Sezioni dovranno altresì tenere la propria contabilità interna secondo un modello telematico uniforme stabilito dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, che fisserà altresì le modalità ed i tempi di inoltro di detta contabilità, normalmente con cadenza annuale, al Comitato Regionale e, a soli fini di archiviazione, alla Segreteria Generale.

Art. 66

I Comitati Regionali sono formati dai Presidenti delle Sezioni della Regione ed hanno la più ampia autonomia regolamentare.

In particolare, essi provvedono, con propria deliberazione, a stabilire le norme più opportune per la propria costituzione interna e per il proprio funzionamento; tali norme, dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Generale di cui all'art. 26 ed in armonia con il presente Statuto.

In caso d'impossibilità a partecipare alle Assemblee Regionali, i Presidenti delle Sezioni possono, con atto scritto e per ogni singola assemblea, delegare le proprie funzioni ad un delegato, che dovrà essere scelto tra i componenti il proprio Consiglio Direttivo sezionale.

In nessun caso il Presidente di un Comitato Regionale potrà avere meno di sei anni di anzianità associativa ininterrotta. Egli inoltre non dovrà aver mai riportato sanzioni disciplinari diverse dalla ammonizione scritta.

Art. 67

I Comitati Regionali estendono la propria competenza su tutto il territorio della Regione per quanto attiene alla costituzione, funzionamento, attività, estinzione e scioglimento delle Sezioni; risolvono ogni tipo di divergenza tra Soci e tra Sezioni, eventualmente dotandosi, ai fini conciliativi, di organismi probivirali anche di carattere interregionale.

I provvedimenti che dispongono in materia conciliativa dovranno risultare in forma scritta, e copia dovrà essere inviata alla Segreteria Generale.

I Comitati Regionali cooperano per il miglior sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali, implementando le direttive dell'A.R.I., nel contempo fornendo alla dirigenza della Associazione un flusso di ritorno circa le attività svolte e la programmazione per il futuro.

Per l'esercizio di tali funzioni i Comitati Regionali si danno un proprio regolamento che dovrà essere specificatamente approvato dall'Assemblea Generale e risultare in armonia con il presente Statuto.

Art. 68

I Comitati Regionali intervengono alle Assemblee dell'A.R.I. in rappresentanza dei Soci Effettivi appartenenti alle Sezioni sulle quali essi hanno competenza territoriale, con tanti voti quanti sono i Soci Effettivi in possesso di tutti i diritti sociali.

Art. 69

La costituzione dei Comitati Regionali, le norme per la loro costituzione interna ed il loro funzionamento devono essere comunicati alla Segreteria Generale dell'A.R.I.

Eguale comunicazione è dovuta per le nomine e le eventuali variazioni alle cariche dei Comitati Regionali ed a quelle relative alle Sezioni.

Art. 70

Ricorrendo gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato funzionamento, la violazione di norme statutarie o di legge, oppure l'inosservanza di delibere consiliari di carattere precettivo, il Consiglio Direttivo potrà, con delibera motivata, decretare lo scioglimento di una Sezione o di un Comitato Regionale. Con la stessa delibera, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più Commissari i quali assumeranno in via transitoria tutti i poteri necessari al fine di correggere le situazioni carenti e riportare così alla normalità la gestione locale. Al termine del periodo transitorio, che non

potrà eccedere in ogni caso la durata di un anno, salva la verificata impossibilità di formazione dei nuovi organi periferici, i Commissari forniranno al Consiglio Direttivo una relazione scritta del proprio operato.

Art. 71

I Comitati Regionali e le Sezioni non possono assumere obbligazioni a nome dell'Associazione nei confronti dei terzi.

Le loro deliberazioni, comportamenti o atti comunque posti in essere, anche sotto il profilo omissivo, non impegnano in alcun caso la responsabilità patrimoniale dell'Associazione.

Art. 72

I Comitati Regionali e le Sezioni possono dotarsi di un proprio patrimonio autonomo, nel rispetto delle normative anche fiscali vigenti, e sempre tenute presenti le caratteristiche di Ente Morale dell'Associazione, della quale essi risultano espressione a livello locale.

ORGANO UFFICIALE

Art. 73

L'Organo Ufficiale dell'A.R.I. è "RadioRivista", della quale potrà essere anche realizzata e diffusa una edizione telematica.

A dirigere tale pubblicazione il Consiglio Direttivo designa tra i propri membri un Direttore Responsabile che svolgerà il proprio compito secondo le direttive del Consiglio stesso.

Egli potrà essere coadiuvato da un Comitato di Redazione. Al Direttore Responsabile o al predetto Comitato potrà essere assegnato un compenso nei limiti stabiliti dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

Art. 74

L'Organo Ufficiale deve pubblicare nel più breve termine e con precedenza su ogni altra pubblicazione i comunicati del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio Arbitrale, di cui i predetti Organi facciano richiesta. I comunicati dovranno sempre avvenire nel rispetto delle normative di legge sulla riservatezza e dei diritti dei terzi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'attivo netto sarà devoluto per intero a scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa ed in conformità a quanto a questo riguardo sarà deliberato dall'Assemblea, escluso in ogni caso ogni divisione di detto attivo tra i Soci.

Art. 76

Il presente Statuto, i regolamenti relativi e le delibere del Consiglio Direttivo sono obbligatori per tutti i Soci dell'A.R.I.

Le norme contemplate nei Regolamenti Regionali e Sezionali, qualora in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto, sono abrogate e sostituite dalle vigenti norme statutarie.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono vincolanti per le parti interessate per quanto riguarda la parte dispositiva; qualora esse accertino o decidano circa situazioni di fatto, tali accertamenti o decisioni saranno vincolanti per tutti i Soci dell'A.R.I.

Art. 77

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile, applicabili anche in via analogica.

Le norme del presente Statuto potranno essere integrate da apposite norme regolamentari che -qualora ai sensi dello Statuto non espressamente demandate nella loro emanazione al Consiglio Direttivo- saranno deliberate dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

L'interpretazione del presente Statuto è devoluta, in via ordinaria, al Collegio Arbitrale, dietro richiesta di un altro Organo dell'Associazione. Per questioni controverse di particolare rilevanza associativa, il Collegio Arbitrale potrà avvalersi di pareri pro veritate espressi da studiosi in materie giuridiche. L'interpretazione fornita dal Collegio avrà il carattere della definitività e non potrà essere soggetta ad impugnazione avanti la giurisdizione ordinaria, applicandosi l'ultimo capoverso dell'art. 49 del presente Statuto.